



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Innocenza Vono – Presidente

Dott.ssa Maddalena Bassi – Giudice

Dott. Francesco Panchieri – Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **1746/2024** promossa da:

Parte_1 nato a Rovigo il 12.2.1954, C.F. **C.F._1**, residente a Rovigo, Sant'Apollinare, in via Malfatto n.46/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ballo del Foro di Rovigo (C.F. **C.F._2**), presso il cui studio in Rovigo, via Angeli n.33/A, ha eletto domicilio

ATTORE

contro

Controparte_1 nato ad Este (PD) il 20.11.1974, C.F. **C.F._3**, residente a Rovigo, Sant'Apollinare, in via Malfatto n. 46/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sartorelli del Foro di Padova (**C.F._4**), presso il cui studio in Monselice (PD), via Giovanni XXIII n.6 ha eletto domicilio

CONVENUTO

e contro

Controparte_2, C.F./P. Iva **P.IVA_1**, con sede in Ariano nel Polesine (RO), via Torre n. 1, in persona del curatore speciale Avv. Damiano Tommasini del Foro di Venezia (C.F. **C.F._5**)

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attore: *“in via pregiudiziale: respingersi l'eccezione di incompetenza del Tribunale delle imprese, attesa anche la rinuncia formalizzata all'udienza del 22 maggio 2024 da parte del difensore di **Controparte_1** ;*

In via istruttoria: ammettersi CTU contabile sul seguente quesito: ricostruisca il nominando consulente tecnico d'ufficio – valutato ogni aspetto relativo al fatturato, alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa “ Controparte_2 , agli impegni finanziari assunti con gli istituti di credito, con i fornitori, i dipendenti; considerata inoltre l'attività sociale in genere, la situazione patrimoniale e l'andamento economico della società siccome desumibili dai documenti resi infine disponibili, per effetto dell'ostensione effettuata dall'amministratore di “ Controparte_2 – quali irregolarità contabili e/o fiscali (o quali indebite appropriazioni o quali ulteriori atti di cattiva gestione, pregiudizievoli per la società e/o per i creditori sociali) siano stati commessi da CP_1 [...] , nella sua qualità di amministratore di Controparte_2 , nel quinquennio (2019 – 2023) determinando complessivamente quale sia la somma dallo stesso dovuta per restituzioni (e/o per risarcimento del danno causato alla società e/o al creditore sociale Parte_1), oltre agli interessi computati sul capitale dovuto a far data dai singoli illeciti e fino al saldo effettivo;

Nel merito:

1. accertato che Parte_1 è socio titolare della quota di partecipazione del 48,51 % della società “ Controparte_2 , dichiarare la sussistenza, in capo all'attore, del diritto all'informazione previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. (consistente nell'accedere, consultare ed ottenere copia della documentazione societaria richiesta) come statuito in via cautelare dall'ordinanza n. 7083/2023 Cron. del 20/21 novembre 2023, pronunciata nel giudizio n. 7536/2023 RG del Tribunale di Venezia/ Sezione Specializzata in materia di Impresa (confermata con ordinanza 1 febbraio/ 2 marzo 2024 nel giudizio di reclamo n. 18208/23 RG) e – considerata la violazione, da parte di Controparte_1 , del diritto di informazione del socio non partecipante all'amministrazione societaria, visti gli artt. 2043 e 2625 c.c. e 388 c.p. – condannare il predetto convenuto al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, conseguentemente subito dalla società “ CP_2 [...] (o, solo subordinatamente, da Parte_1) nella misura ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa;

2. accertata la violazione da parte di Controparte_1 , nella sua qualità di amministratore di “ Controparte_2 , del disposto di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. e del precetto di cui all'ordinanza n. 7083/2023 Cron. (confermata con ordinanza 1 febbraio/ 2 marzo 2024 pronunciata nel giudizio di reclamo n. 18208/23 RG), condannare il predetto convenuto al pagamento, in favore della società “ Controparte_2 , della somma di euro 14.000,00 liquidata ex art. 614 bis c.p.c., determinata in euro 100,00 al giorno per 140 giorni, computati con decorso dal 6 dicembre 2023 e sino a tutto il 24 aprile 2024 (data di effettiva completata ostensione della documentazione societaria, ai sensi dell'ordinanza del 22 maggio 2024 pronunciata nel giudizio n. 7536 – 1/2023 RG – cfr. documento n. 95), oltre alle spese legali liquidate a favore dell'odierno attore ed a carico della società nel procedimento cautelare n. 7536/2023 RG del Tribunale Monocratico di Venezia/sezione specializzata in materia di impresa e nel procedimento n. 18208/23 RG del Tribunale Collegiale di Venezia/sezione specializzata in materia di impresa, per un totale di euro 14.401,54 (di cui euro 9.001,00 per compenso di avvocato + euro 1.350,15 per rimborso forfetario spese generali 15 % + euro 414,05 per c.p.a. 4 % + euro 2.368,34 per I.v.a. 22 % + euro 1.268,00 per anticipazioni non

imponibili), in quanto importo che la società convenuta “ Controparte_2 ha pagato in data 2 gennaio 2025 solo a causa della ritardata ostensione documentale da parte dell'amministratore (cfr. documento n. 96);

3. accertato che Controparte_1 , nella sua qualità di amministratore di “ Controparte_2 , ha resistito infondatamente e temerariamente nei giudizi civili n. 178/2019 RG e n. 2575/2018 RG (definiti con sentenze, oggi irrevocabili, n. 393/2022 e n. 399/2022, pronunciate dal Tribunale di Rovigo) con conseguente condanna di “ Controparte_2 al pagamento – in favore della controparte “ Parte_2 – di somme liquidate a titolo di rifusione delle spese legali e di interessi per il ritardato adempimento, condannare il predetto convenuto al pagamento, in favore della società “ Controparte_2 , della somma di euro 20.122,73 (compresi accessori di legge) a titolo di spese legali liquidate in sentenza n. 393/2022, oltre agli interessi dovuti sul capitale di euro 296.000,00 dal 14 gennaio 2019 al saldo effettivo e della somma di euro 18.121,66 (compresi accessori di legge) a titolo di spese legali liquidate in sentenza n. 399/2022, oltre agli interessi al tasso di mora commerciale ex D. Lgs. n. 231/2002 sul capitale di euro 145.231,48 dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto somme che la società “ CP_2 [...] è tenuta a pagare in considerazione della condotta colposa e/o dolosa dell'amministratore;

4. accertato che Controparte_1 , nella sua qualità di amministratore di “ Controparte_2 , ha commesso nell'ultimo quinquennio (2019 – 2023) le ulteriori gravi irregolarità di gestione societaria di cui alla narrativa della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., come comprovate per documenti nella seconda memoria depositata ex art. 171 ter c.p.c., condannare il predetto convenuto al pagamento, in favore della società “ Controparte_2 , della somma capitale di euro 246.879,99 quantificata come nella narrativa della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. o di quella diversa – maggiore o minore – che risulterà dovuta per restituzioni somme e/o a titolo di risarcimento del danno causato alla società, oltre agli interessi sul capitale dovuto a far data dai singoli illeciti e fino al saldo effettivo;

5. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.

L'attore chiede infine di poter produrre i seguenti documenti, tutti di formazione successiva al consolidamento degli sbarramenti istruttori:

95 – ordinanza 22 maggio 2024 a definizione del procedimento n. 7536/2023 – 1 RG, che ha appurato che la consegna al socio di minoranza della documentazione societaria è stata completata il 24 aprile 2024;

96 – atto di pignoramento presso terzi notificato il 17 dicembre 2024 e contabile di pagamento della somma di euro 14.401,54 da parte di “ CP_2 in data 2 gennaio 2025;

97 – ordinanza del 7 gennaio 2025 GIP del Tribunale Rovigo nel procedimento penale n. 2119/23 RG NR – n. 2020/24 RG GIP”

Per il convenuto CP_1 : “nel merito: rigettarsi le domande tutte formulate contro [...] CP_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti.

In via riconvenzionale: condannarsi l'attore Parte_1 al pagamento della somma che risulterà equa e di giustizia per l'indebita divulgazione di dati societari segreti.

In ogni caso: spese, diritti ed onorari di difesa integralmente rifiuti.

In via subordinata istruttoria ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) *vero che Lei ha curato la predisposizione del bilancio di esercizio della società **Parte_3** [...] al 31.12.2019, nonché delle scritture contabili obbligatorie?*
- 2) *vero che il Dr. **Controparte_3** ha curato la predisposizione del bilancio di esercizio della società **Parte_3** al 31.12.2020, nonché delle scritture contabili obbligatorie?*
- 3) *vero che il Dr. **Controparte_3** ha curato la predisposizione del bilancio di esercizio della società **Parte_3** al 31.12.2021, nonché delle scritture contabili obbligatorie?*
- 4) *vero che il Dr. **Controparte_3** ha curato la predisposizione del bilancio di esercizio della società **Parte_3** al 31.12.2022, nonché delle scritture contabili obbligatorie?*
- 5) *vero che la fattura n. 2/2019 di € 22.880,00 emessa dal sig. **Controparte_1** alla società [...] **Parte_3** è stata da Lei indicata al sig. **Controparte_1** quale fattura regolare a fronte dell'attività di controllo organizzativo nell'ambito del personale e nell'ambito amministrativo dal 01.01.19 al 31.12.19?*
- 6) *vero che il terreno oggetto dell'atto di compravendita di cui al doc. n. 16 che si rammostra al teste, è stato venduto in esecuzione dell'accordo con i sigg.ri **Controparte_1**, **Parte_2** e **Parte_1** di attendere il decorso dei 5 anni dall'acquisto all'asta per non perdere i benefici fiscali?*
- 7) *vero che il terreno di cui al sub. 6) era stato lasciato per errore di confinamento del fossato?;*
- 8) *vero che la coltivazione del terreno di cui al sub 6) era antieconomica per la società [...] **Parte_3***
- 9) *vero che il documento contratto di comodato verbale intercorso tra le società **Parte_3** e la società **Parte_4** datato 1 gennaio 2016 è stato rinvenuto in originale all'interno degli uffici della società **Parte_4** con l'insediamento dell'amministratrice sig.ra **Parte_2** [...] nel mese di maggio del 2023?*

*Si indicano quali testimoni i signori: Rag. **Testimone_1** di Ferrara, Dr. **Controparte_3** di Reggio Emilia, la sig.ra **Parte_2** di Rovigo, il sig. **Testimone_2**, il perito [...] **Per_1** ”.*

Per la convenuta **Controparte_2 “nel merito ci si rimette alla decisione del Tribunale in ordine alle domande proposte dal Signor **Parte_1** .**

*In via istruttoria ci si richiama al contenuto della memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 3, c.p.c. nell'interesse di **Controparte_2** e, in particolare:*

- *quanto alla richiesta di consulenza tecnica contabile formulata dal Signor **Parte_1**, non ci si oppone ad accertamenti volti alla quantificazione del pregiudizio eventualmente arrecato al patrimonio sociale, ma si evidenzia la necessità di limitare detti accertamenti ai soli fatti regolarmente allegati in giudizio;*
- *quanto alla prova per testimoni richiesta dal Signor **Controparte_1**, si rileva che: i capitoli da 1) a 4) hanno per oggetto circostanze irrilevanti, posto che la predisposizione*

del progetto di bilancio e la tenuta delle scritture contabili obbligatorie costituiscono obblighi facenti capo all'amministratore; il capitolo n. 1) è, altresì, inammissibile in quanto formulato in modo generico, non essendo possibile individuare la persona a cui dovrebbe attribuirsi la condotta indicata; il capitolo 5) è inammissibile perché ha per oggetto una circostanza generica, rappresentata da un parere espresso in ordine a una non meglio precisata regolarità della fattura richiamata, emessa dall'amministratore alla Società in ordine a un proprio compenso; oltre a ciò, si tratta di circostanza irrilevante, dovendosi previamente accertare l'esistenza di una decisione dei soci o di una previsione dell'atto costitutivo circa il compenso in questione; il capitolo 6) è inammissibile in quanto volto a provare un contratto preliminare di un contratto di compravendita immobiliare – si chiede, infatti, al testimone di confermare che il terreno è stato «venduto in esecuzione dell'accordo... di attendere il decorso dei 5 anni...» - e, quindi, di un contratto che richiede la forma scritta ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c., per il quale non è stata allegata la perdita incolpevole del documento che ne forniva la prova ai sensi dell'art. 2725, 2° co., c.c.; il capitolo 7) ha per oggetto una circostanza irrilevante, anche in ragione di quanto appena esposto in ordine al capitolo 6); il capitolo 8) è inammissibile perché ha per oggetto una valutazione e non una circostanza di fatto; non ci si oppone, invece, all'ammissione del capitolo 9)».

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.1.2024, **Parte_1** socio titolare del 48,51% della società **Controparte_2** (doc. 1 e 2 attore), con sede in Ariano nel Polesine (RO), via Torre n. 1, C.F./P.Iva **P.IVA_1**, capitale sociale di euro 30.000 (di seguito in breve “**CP_2**”)¹, ha convenuto in giudizio **Controparte_1**, marito di sua figlia **CP_4** amministratore e titolare dell'1%, nonché la stessa società, deducendo la reiterata violazione del diritto di informazione e controllo ex art. 2476 c.2 c.c., oltre a profili di responsabilità gestoria ai sensi dell'art. 2476 c. 1 e 3, c.c., con pregiudizi patrimoniali per la società e per la propria partecipazione.

1.1 Nello specifico, l'attore ha esposto di avere a lungo cercato, dall'aprile al luglio 2023, di ottenere stragiudizialmente – ma senza esito – accesso alla documentazione contabile di cui aveva necessità per verificare, in primo luogo, l'andamento generale della società (gravata da significativi debiti verso la **Parte_5** – di seguito **Parte_4** – in conseguenza della soccombenza nei giudizi definiti con sentenze irrevocabili n.393 e 399/2022 del Tribunale di Rovigo) e poi per comprendere come fosse stata pianificata dall'amministratore la campagna vendita dei cereali per l'estate 2023 e con quali margini di profitto; era inoltre interesse dall'attore accertare se l'amministratore, con il sostegno della moglie, si fosse attribuito anche per quell'anno un

¹ società avente ad oggetto “coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi e altre coltivazioni” (doc. 1 attore)

² socia al 50,49% della **CP_2**

compenso non congruo, come già avvenuto dal 2017 al 2022, rispetto alle capacità finanziarie della società (30.000 euro netti annui, poi ridotti dal lodo arbitrare del 7.6.2022 a 10.000 euro).

Con questo scopo, il 13.4.2023 *Parte_1* ha inviato, a mezzo del difensore, una PEC all'amministratore richiedendo, da un lato, la messa a disposizione dei documenti e, dall'altro, formulando contestazioni al suo agire (doc. 3). *CP_1* ha risposto il 27.4.2023 impegnandosi a fornire i documenti entro una settimana (doc. 4). La promessa non ha avuto seguito, né è stata indicata una data e un luogo in cui far accesso alla documentazione. In data 11.5.2023 l'attore ha quindi reiterato la richiesta (doc. 5), cui è conseguita una risposta del 19.5.2023 recante una generica disponibilità (doc. 6). Il 22.5.2023 *Parte_1* ha perciò proposto di fare accesso nelle giornate del 24 e/o 26 maggio (doc. 7), sollecitando un riscontro in tal senso il 23 maggio (doc. 8). In data 24.5.2023 il convenuto ha comunicato la necessità di recarsi anche presso lo studio del commercialista *CP_3* (doc. 9), tenentario di buona parte delle scritture, senza indicare date alternative; *Pt_1* ha ribattuto di essere disponibile e di attendere l'indicazione del momento in cui poteva provvedervi (doc. 10). Il 25.5.2023 *CP_1*, però, accampando precedenti impegni del commercialista, ha rinviato l'accesso a data successiva al 16.6.2023 (doc. 11). A fronte di questo atteggiamento, *Pt_1* ha deciso di depositare ricorso cautelare (n.7536/2023 RG), ex artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c., nel quale evidenziava l'urgenza di accedere alle informazioni per le motivazioni già sopra indicate. Nello stesso periodo (5.6.2023), l'attore ha ribadito la richiesta bonaria di accesso proponendo prima le date del 12 e/o 13 giugno (doc. 17), che non sono state accolte dal legale rappresentante della società in considerazione dell'avvenuta sostituzione del tenentario che imponeva di rinviare le operazioni "a data da destinarsi" (doc. 18), e poi quelle del 19 e/o 23 giugno (doc. 19), senza riscontro; ancora, il 23 giugno ha proposto il 27 e/o 30 giugno (doc. 20), cui *Controparte_1* ha opposto diniego, senza proporre un momento alternativo, perché "molto impegnato" nella raccolta cereali e perché il nuovo commercialista *CP_5* non era ancora in possesso di tutta la documentazione (doc. 21). Di nuovo, il 30.6.2023 si è detto disponibile per le date del 3 e/o 5.7.2023 (doc. 22), incontrando sempre l'opposizione dell'amministratore (doc. 23).

Preso atto che, in oltre due mesi e mezzo dalla prima richiesta e a fronte di dieci diverse date proposte, nessun accesso era stato di fatto consentito, il 5.7.2023 l'attore ha presentato denuncia-querela per impedito controllo ex art. 2625 c.c.

Il 10.7.2023, nella memoria di costituzione nel giudizio cautelare n. 7536/2023 RG, la società convenuta ha sostenuto che il precedente tenentario era pronto a consegnare la documentazione in occasione dell'assemblea del 2.5.2023, ma la mancata partecipazione dell'attore aveva vanificato questa possibilità. In seguito, venuto meno il rapporto con *CP_3* non era stato possibile far fronte alla richiesta perché quest'ultimo l'aveva trattenuta senza consegnarla al nuovo commercialista (doc. 24). Per questa ragione, l'udienza del 19.7.2023 è stata rinviata al 6.9.2023 per "*rientrare in possesso della documentazione sociale a cui controparte chiede di poter accedere*" (verbale d'udienza, doc. 25). Il difensore dell'attore ha quindi cercato di verificare tale informazione presso *CP_3* (doc. 26) che ha però smentito le allegazioni della società, dichiarando, in primo luogo, che non gli era mai stata intimata la restituzione, alla quale non si sarebbe opposto, e che non aveva mai avuto la

disponibilità né dei libri sociali, né degli estratti conto richiesti in visione (doc. 27).

Alla vigilia della nuova udienza (5.9.2023), **CP_1** ha comunicato alla controparte che la documentazione era pronta e poteva essere consultata presso il nuovo consulente in una delle date indicate (8 settembre ore 10:30, 12 settembre ore 15:30, 14 settembre ore 15:30), previo avviso con almeno due giorni di anticipo per organizzare l'accesso (doc. 30). Il procedimento è stato perciò di nuovo aggiornato al 11.10.2023 per verificare l'avvenuta ostensione (doc. 31). L'8.9.2023 **Pt_1** ha comunicato che la data prescelta era il 12.9.2023 e, ove non sufficiente, anche il 14.9.2023 (doc. 32). L'11.9.2023 **CP_1** ha fornito assenso all'accesso del 12.9.2023 (doc. 33, doc. 34), salvo poi cambiare idea, alle ore 21.23 dello stesso giorno, sostenendo che, a seguito del pignoramento delle quote di **Parte_1** in **CP_2**, notificato il 6.8.2023 dall'Avv. Giacomini in qualità di procuratore antistatario di **Parte_2** (doc. 37)³ e della nomina di quest'ultima come custode (doc. 36)⁴, era venuta meno la disponibilità all'accesso dovendosi attendere un "parere giuridico" sul punto (doc. 35).

Alcuni giorni dopo (22.9.2023), **CP_1**, "dopo aver esaminato la questione e nonostante la stessa non sia semplice", si è dichiarato nuovamente disponibile a consentire l'accesso alla documentazione al suocero (doc.38), ciò che però, ancora una volta, non è accaduto.

All'udienza del 11.10.2023, l'attore ha perciò insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre la convenuta ha di nuovo revocato la disponibilità e chiesto il rigetto della domanda (doc. 39).

1.2 Con ordinanza n. 7083/2023 del 21.11.2023, comunicata il 24.11.2023, il Tribunale di Venezia-Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha accolto il ricorso e ordinato a **CP_2** di consentire a **Pt_1** anche tramite professionisti di fiducia, l'ispezione della seguente documentazione, con facoltà di copia a spese del ricorrente, salvi i divieti espressi (doc. 40):

- a) estratti del/dei conto/i corrente/i bancario/i e/o postale/i societari degli ultimi cinque anni, con tutti i movimenti in entrata e uscita e relative causali, con facoltà di copia, salvo quelli che rechino specifica causale relativa alle piante di bambù;
- b) conferimento di incarico (contratto d'opera intellettuale, se esistente) e copie parcelle pagate dalla società al dottor **Controparte_6**, con facoltà di copia;
- c) conferimento di incarico (contratto d'opera intellettuale) e copie parcelle pagate dalla società all'avvocato Raffaella Giacomini, con facoltà di copia;
- d) documentazione contabile relativa alla vendita/dismissione della tensostruttura di proprietà della società agricola San Lorenzo, con facoltà di copia;
- e) documentazione contabile relativa all'investimento della messa a dimora di piante di bambù nei terreni di **CP_2** iniziato nel 2018, con divieto di estrarne copia;

³ a seguito della soccombenza dell'attore nel giudizio definito con ordinanza n.639/2023 del Tribunale di Rovigo – che ha portato alla revoca di **Pt_1** da amministratore della "**Parte_4**" – con conseguente condanna alle spese legali non corrisposte

⁴ con ordinanza del 22.12.2023 (procedimento n. 592/2023 RG Esec.) è stata accolta la proposta di conversione del pignoramento e trasferita a **Parte_1** la custodia delle quote

f) libri contabili e libri sociali obbligatori, con facoltà di copia, salvo il divieto di estrarre copia per le scritture relative all'investimento di cui alla lettera e).

L'ordinanza ha stabilito che la documentazione dovesse essere accessibile a partire dal 15° giorno successivo alla comunicazione del provvedimento, con calendario di accessi da concordare per iscritto entro quattro giorni dalla comunicazione; in difetto di accordo, la resistente doveva comunicare per iscritto (anche via PEC) un calendario di tre giorni alla settimana con date e orari di inizio accesso, tra i quali la parte ricorrente poteva scegliere, entro i successivi tre giorni, due accessi alla settimana, ciascuno della durata massima di 5 ore (doc. 40).

Il Tribunale ha poi fissato una penalità, ex art. 614 bis c.p.c., pari a 100 euro, per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso rispetto ai giorni determinati e/o concordati. Ha condannato infine la società alla rifusione delle spese in favore di *Pt_1* (1.063 euro per anticipazioni, 5.213 euro per compensi, oltre spese generali e accessori, per complessivi 8.669,39 euro).

L'ordinanza è stata comunicata alle parti il 24.11.2023; nonostante ciò, *CP_1* – secondo quanto inizialmente sostenuto nell'atto di citazione – non ha inviato alcun calendario degli accessi, neppure dopo la diffida del 28.11.2023 (doc. 41). Dal 6.12.2023, spirati i 15 giorni, ha quindi iniziato a decorrere la penale per un ammontare che, al 19.1.2024, aveva raggiunto i 4.400 euro⁵.

CP_2 ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (doc.42)⁶ avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., mentre *Pt_1* ha proposto ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. per la fissazione delle modalità di attuazione della misura cautelare (doc. 43)⁷ e integrato la denuncia-querela per impedito controllo⁸.

Alla luce di quanto esposto, l'attore ha quindi introdotto, con il presente giudizio, domanda di merito volta all'accertamento del diritto all'informazione sui dati societari a norma dell'art. 2476 c.2 c.c. Contestualmente, è stata proposta azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore per gli effetti negativi sull'integrità del patrimonio sociale della misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c. e della condanna alle spese nel procedimento cautelare n. 7536/23 RG e 18208/23 RG (per un totale di 14.401,54 euro, di cui euro 9.001,00 per compenso di avvocato, euro 1.350,15 per rimborso forfetario spese generali 15 %, euro 414,05 per c.p.a., euro 2.368,34 per I.v.a., euro 1.268,00 per anticipazioni non imponibili⁹). Infine, è stata avanzata azione di responsabilità anche per gli esborsi, in termini di condanna alle spese ed agli interessi sul capitale, che la società ha dovuto sopportare a seguito della soccombenza, dovuta alla pretestuosa e temeraria resistenza, in due giudizi civili definiti, con

⁵ in realtà, come risulta dall'ordinanza del 22.5.2024, *CP_1* aveva dato riscontro all'intimazione il giorno stesso e proposto tre date per l'accesso

⁶ respinto con ordinanza del Tribunale di Venezia del 1.2.2024 (*CP_2* è stata condannata a pagare a *Pt_1* le spese della fase di reclamo liquidate in 3.000 per compensi, oltre a spese generali, I.v.a. e c.p.a.)

⁷ concluso con l'ordinanza richiamata nella nota 5, a spese compensate, per cessazione della materia del contendere avendo il convenuto interamente adempiuto, per quanto tardivamente, all'ordine di esibizione

⁸ procedimento archiviato il 7.1.2025 poiché le sole conseguenze della mancata esibizione sono state le spese di lite e la penalità di mora, da versarsi però in favore dello stesso *Pt_1* che ha così beneficiato di una sorta di "compensatio lucris cum damno"

⁹ somme corrisposte a *Pt_1* da *CP_2* in data 2.1.2025 a seguito di pignoramento presso terzi (doc.96)

pronunce passate in giudicato, presso il Tribunale di Rovigo che vengono di seguito riassunti:

1. causa n. 178/2019 RG – sentenza n. 393/2022 (28.4.2022): **Parte_4** aveva citato **CP_2** per grave inadempimento contrattuale derivante dalla mancata consegna dei cereali di cui alle fatture n. 13 del 31.10.2017 e n. 1 del 5.1.2018, a fronte di un corrispettivo integralmente pagato per 296.000 euro; in subordine, aveva domandato la ripetizione di quanto versato, ex art. 2033 c.c., in ipotesi di nullità del contratto per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 62 D.L. 1/2012. **CP_2** si era costituita contestando – secondo l'odierno attore – con mere formule di stile la pretesa di **Parte_4**. A seguito di istanza ex art. 186 bis c.p.c. e di interrogatorio libero del 14.5.2021, era stata quindi emessa ordinanza n. 4543/2021 del 18–19.5.2021 di condanna al pagamento della somma di 296.000 euro¹⁰, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, poi confermata con sentenza n. 393/2022 (doc. 13). A conferma delle pretestuosità della resistenza, l'attore, nel presente giudizio, ha rimarcato come nell'interrogatorio già richiamato **CP_1** avesse ammesso di aver incassato l'intera somma di 296.000 euro, pur non avendo consegnato la merce, venduta in realtà a terzi (verbale ud., doc. 46). In tale giudizio le spese liquidate a carico di **CP_2** sono state pari a 20.122,73 euro, oltre ad accessori (cfr. dispositivo sentenza n. 393/2022, doc. 13);
2. causa n. 2575/2018 RG – sentenza n. 399/2022 (2.5.2022): **CP_2** aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1840/2018, ottenuto da **Parte_4** per il mancato pagamento di forniture di beni e servizi (euro 145.553,93, oltre interessi), eccependo l'inesistenza delle prestazioni ed il fatto che la somma, in parte, non fosse dovuta perché l'opponente (odierna convenuta) aveva la disponibilità dei beni in forza di comodato d'uso gratuito fondato su una dichiarazione del 1.2.2016 attribuita a **Parte_1**. La scrittura era stata tempestivamente disconosciuta dall'opposta, mentre l'originale non veniva prodotto in giudizio, affermandosene lo smarrimento solo dopo l'avvio dell'indagine tecnica¹¹. Con sentenza n. 399/2022 del 2.5.2022, il Tribunale di Rovigo aveva rigettato integralmente le prospettazioni di **CP_2** ritenendole infondate e condannato la società alle spese legali per complessivi 18.121,66 euro, oltre ad accessori, nonché agli interessi di mora commerciale ex d.lgs. 231/2002 su 145.231,48 euro dalle singole scadenze al saldo (doc. 14).

2.1 Con comparsa del 13.3.2024 **CP_1** si è costituito, a mezzo del difensore, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dello statuto di **CP_2**, che devolve tutte le controversie nascenti dall'interpretazione e applicazione del contratto sociale ad arbitrato rituale con arbitro nominato dal Presidente della

¹⁰ a seguito del riconoscimento della nullità del contratto e del conseguente obbligo di ripetizione di quanto percepito

¹¹ nella terza memoria il convenuto sostiene a riguardo che l'originale sia stato poi ritrovato negli uffici della **Parte_4** da **Pt_2** quando gli è subentrata nell'amministrazione (fatto di cui non viene comunque offerta prova)

Camera di Commercio della provincia della sede sociale (doc. n. 1). Il convenuto ha richiamato anche l'art. 808 quater c.p.c. quale espressione del "*favor arbitrati*" e della conseguente interpretazione estensiva della convenzione compromissoria alle azioni di responsabilità verso l'amministratore.

Nel merito, nella comparsa vengono contestati integralmente i fatti allegati da *Pt_1* deducendo: *a*) l'insussistenza dell'ostacolo all'accesso documentale; *b*) l'adempimento alle statuizioni cautelari; *c*) la buona fede e la non temerarietà delle difese nei giudizi civili definiti avanti al Tribunale di Rovigo; il convenuto ha poi proposto domanda riconvenzionale per indebita divulgazione a terzi del contenuto di atti processuali con richiesta di condanna di *Parte_1* al risarcimento del danno nella misura di euro 15.000 o della diversa somma ritenuta equa.

In relazione alla mancata iniziale consegna della documentazione, *CP_1* ha sostenuto che sia stata dovuta all'omessa collaborazione del commercialista *CP_3* che la deteneva in buona parte, mentre le continue richieste di *Pt_1* di fissazione delle date sarebbero state strumentali alla presentazione della denuncia-querela del 5.7.2023. L'invio della memoria difensiva e del verbale di udienza a *CP_3* da parte dell'attore il 19.7.2023, senza il consenso della società, è stata poi giudicata un'indebita violazione della riservatezza, motivo per cui è stata avanzata domanda riconvenzionale volta ad ottenere un risarcimento in favore della società di "almeno 15.000 euro".

Quanto all'adempimento dell'ordinanza, il convenuto ha evidenziato come già dal 28.11.2023, contrariamente all'asserzione dell'attore, era stata proposta una nuova calendarizzazione degli accessi presso il tenentario (doc. 4).

La soccombenza nei giudizi presso il Tribunale di Rovigo, invece, non sarebbe stata dovuta alla temerarietà delle difese, conformi in realtà a buona fede, nonostante *Pt_1* da tempo avesse avviato molteplici azioni contro i suoi familiari con lo scopo di rientrare nell'amministrazione di *CP_2* (doc. 6 verbale d'udienza del 14.5.2021 del proc. n. 178/2019 R.G. in cui *Pt_1* aveva dichiarato di essere disposto a soprassedere dal contenzioso se gli fosse stata concessa di nuovo l'amministrazione), società che operava in passato in collaborazione con la *Parte_4* tanto da costituire sostanzialmente un'unica entità economica.

2.2 Nel giudizio si è costituita anche *CP_2*, attraverso il curatore speciale nominato il 2.2.2024, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale.

3.1 Nella prima memoria integrativa, *Pt_1* innanzitutto, ha respinto l'eccezione di incompetenza poiché quella in questione non è controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del contratto di società; peraltro, *CP_1* non è stato convenuto quale socio, ma solo nella sua qualità di amministratore. Ha poi dato atto della parziale ostensione della documentazione¹² da cui sono emerse le seguenti criticità:

- anno 2019: incasso in contanti di 16.000 euro da parte della "Azienda Agricola Boschirolle" (sopra la soglia antiriciclaggio), di cui è ignota la destinazione e la causale. Inoltre, il registro cespiti vede un cambio di aliquota di ammortamento (indistintamente per tutti i beni) con una

¹² L'attore segnalava alla data del 12.4.2024 la mancanza delle schede contabili per l'anno 2019 e del libro giornale per il 2020

riduzione del 50 % non menzionata in nota integrativa. Risultano altresì svariati prelievi dei soci per finanziamenti infruttiferi (5.000 euro in favore di CP_1 e 20.000 in favore di [...] Pt_2, figlia dell'odierno attore). È segnalato poi il conferimento di merci presso aziende concorrenti di Parte_4

- anno 2020: risulta una fattura dell'amministratore CP_1 (n. 2/2019), emessa dallo stesso e pagata dalla società, per euro 22.880, per "servizio di controllo organizzativo nell'ambito del personale dipendente e nell'ambito amministrativo dal 01.01.19 al 31.12.19". Il bilancio è stato approvato e depositato con la sospensione degli ammortamenti prevista e senza accantonamento a riserva. Vi sono infine quattro pagamenti per un totale di euro 100.000,00 per causale non comprensibile;
- anno 2021: si evidenzia l'avvenuto acquisto di un'autovettura ad uso esclusivo dell'amministratore CP_1 per euro 34.999,99 senza alcun verbale di assegnazione. Il bilancio è stato approvato e depositato con la sospensione degli ammortamenti prevista e senza accantonamento a riserva;
- anno 2022: risulta una vendita di un terreno della società, in ritenuta violazione di quanto previsto dallo statuto, per un corrispettivo di euro 48.000. Vi sono poi attività di conferimento merci presso aziende concorrenti di Parte_4". L'attore evidenzia altresì la mancata nomina del revisore legale (o del collegio sindacale) in approvazione bilancio 2022 (avvenuto nel 2023) per superamento dei limiti dell'attivo di bilancio;
- anno 2023: dall'insediamento di Parte_2 quale amministratrice della Parte_4 sono ripresi i rapporti commerciali di conferimento merci da parte di CP_2.

Per queste ragioni, è stata avanzata ulteriore domanda risarcitoria per 246.879.99 euro.

3.2 Alle censure mosse dall'attore ha risposto il convenuto nella sua prima memoria sostenendo che: l'Azienda Agricola Boschirole ha regolarmente emesso fattura (doc.12) che è stata pagata con bonifico (doc. 20); l'ammortamento ridotto è consentito dalla legislazione fiscale; la vendita del terreno è avvenuta, con il consenso dell'attore, sulla base di un accordo con il proprietario confinante per porre rimedio, trascorsi i 5 anni per non perdere i benefici fiscali, ad un errore di tracciamento dei confini; la vettura è un bene aziendale a disposizione dell'amministratore; i finanziamenti ai soci sono stati compensati da prestiti a loro volta effettuati in favore della società. Sulle altre prospettazioni non ha preso posizione ritenendole troppo generiche o non conformi alle risultanze documentali. Nella successiva memoria ha evidenziato altresì come mai l'attore abbia proposto nei giudizi di Rovigo domanda per condanna per lite temeraria.

3.3 Nelle seguenti memorie le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e formulato le richieste istruttorie indicate nelle conclusioni sopra riportate.

All'udienza del 22.5.2024 il convenuto ha rinunciato all'eccezione di arbitrato.

A scioglimento della riserva, il giorno seguente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata al 19.11.2025 per la rimessione al Collegio.

Nella conclusionale, a seguito dell'adempimento di CP_1 all'ordine di esibizione, Pt_1 ha quantificato le penalità di mora maturate in 14.000 euro (periodo dal 6.12.2023 al 24.4.2024 quando

si è realizzato il pieno adempimento), mentre ha rimarcato come abbiano continuato a non trovare giustificazione alcuni degli atti di *mala gestio* emersi dalla documentazione, in particolare: la fattura di 22.880 euro, i quattro pagamenti per un totale di 100.000 euro e l'acquisto dell'autovettura. È stata infine ritenuta inammissibile la riconvenzionale poiché volta a far valere in proprio un diritto altrui (spettante in realtà a **CP_2**).

Alle domande attoree si è nuovamente opposto **CP_1** ribadendo l'insussistenza dell'inadempimento e la correttezza delle difese svolte nei precedenti giudizi.

All'udienza del 19.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dal nuovo Giudice Istruttore nelle more designato ex D.L. 117/2025.

4. Preliminarmente, si deve prendere atto che il convenuto, all'udienza del 22.5.2024, ha abbandonato l'eccezione di arbitrato proposta in sede di costituzione; la stessa, in ogni caso, era infondata poiché l'art.22 dello statuto di **CP_2** limita espressamente la clausola compromissoria alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto.

Nel merito, la domanda di **Pt_1** (punto n.2 delle conclusioni) concernente la responsabilità dell'amministratore di **CP_2** per le somme dovute da quest'ultima a titolo di penalità di mora (oltre alle spese del giudizio cautelare e di reclamo) va accolta, mentre è cessata la materia del contendere rispetto al diritto di accesso del socio (punto n.1), senza che, a questo riguardo, sia dimostrato un autonomo danno subito dalla società o dall'attore dalla violazione dell'art. 2476 c.2 c.c. Infondata è altresì la domanda di **Pt_1** concernente la responsabilità di **CP_1** per aver scelto di far resistere la società nei giudizi di cui al punto n.3 ed è inammissibile quella di cui al punto n.4. Inammissibile è anche la domanda riconvenzionale del convenuto.

Di seguito vengono precisate le ragioni a sostegno degli esiti del giudizio che sono stati anticipati.

4.1 Domanda n.1 dell'attore: esercizio del diritto d'accesso e domanda risarcitoria per ritardata ostensione dei documenti

In primo luogo, in conformità all'ordinanza del 22.5.2024, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'esercizio del diritto di accesso del socio **Pt_1** – domanda di merito seguente alla tutela ottenuta in via cautelare – avendo lo stesso ricevuto, al più tardi all'udienza del 24.4.2024, tutti i documenti di cui chiedeva l'esibizione (il libro giornale del 2020 è stato ricostruito dopo il marzo 2024 non essendo stato redatto dal precedente professionista che assisteva la società, mentre le fatture del 2021, 2022, 2023 sono state fornite successivamente all'udienza del 14.2.2024).

Di contro, la domanda risarcitoria per violazione dell'art. 2476 c.2 c.p.c. non può essere accolta poiché, fermo restando quanto si preciserà nel paragrafo che segue riguardo al pregiudizio subito da **Controparte_2** dalla condanna alla penalità di mora ed alle spese nel giudizio cautelare, non è stato dimostrato e, prima ancora, nemmeno allegato quale danno la società o **Pt_1** personalmente abbiano riportato dal ritardato accesso alla documentazione. Più nello specifico, non sono note le eventuali conseguenze negative rispetto alla verifica *a)* dell'andamento della società, *b)* della programmazione della campagna vendita dei cereali e *c)* della determinazione del compenso dell'amministratore,

ragioni che erano state indicate come giustificative dell'esercizio del diritto di accesso nell'atto di citazione. Ne consegue che le domande risarcitorie di **Pt_1** in proprio e quale socio, devono essere respinte sotto questo profilo.

4.2 Domanda n.2 dell'attore: azione di responsabilità per il danno subito dalla società **CP_2 dalle penalità di mora e dalle spese legali dei giudizi n.7536/23 e n.18208/23 RG Tribunale di Venezia**

È invece fondata l'azione ex art. 2476 c.1 e 3 c.c., in ordine alle spese legali e alle *astreintes*, proposta da **Pt_1** nei confronti di **CP_1** nella sua qualità di amministratore di **CP_2**: è infatti preciso dovere dell'amministratore curare la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, tra cui rientra il libro giornale (art. 2214 c.1-2478 c.c.), e delle altre richieste dalla "natura e dalle dimensioni dell'impresa" intervenendo, se necessario, per sollecitare il professionista incaricato (o sostituendolo se inadempiente). Tale obbligo è funzionale anche a consentire il tempestivo esercizio del diritto di accesso del socio a norma del c.2 dell'art. 2476 c.c.

Nel caso in esame, a prescindere da eventuali responsabilità del precedente tenentario (nei cui confronti sono state mosse da **CP_1** contestazioni, respinte però dal professionista v. doc. da 24 a 28 del convenuto) e da possibili condotte ostruzionistiche dello stesso amministratore, si deve rilevare che quest'ultimo, al momento della richiesta del socio e, successivamente, dell'ordine del Tribunale, non è stato in grado di esibire tempestivamente tutta la documentazione¹³, ivi compreso il libro giornale 2020 che, come si apprenderà nel corso della fase attuativa dell'ordinanza cautelare, non era stato in realtà redatto. L'omissione di **CP_1** a un chiaro dovere di legge espone la società al pagamento, da un lato, delle penalità di mora (13.700 euro per il periodo dal 9.12.2023 – compreso – quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza, al 23.4.2024 – compreso – giorno precedente la completa ostensione) e, dall'altro, ha già determinato il versamento delle spese dei giudizi cautelari in cui **Pt_1** ha visto riconosciuto il suo diritto di accesso (per un totale di 14.401,54 euro). Mentre quest'ultima somma è stata corrisposta da **CP_2**, per la prima – a quanto consta in atti – non è ancora intervenuto il pagamento (né una richiesta in tal senso è stata avanzata da **Pt_1**). Nondimeno, si ritiene che anche per essa sussista responsabilità dell'amministratore dal momento che il pregiudizio subito dalla società è già attuale: l'importo dovuto a titolo di penalità di mora, infatti, è certo sia nell'*an* che nel *quantum* ed è esigibile in ogni momento con la conseguenza che la società è tenuta ad accantonare un importo corrispondente (2424 bis-2478 bis c.c.) fino al maturare della prescrizione.

Trattandosi in entrambi i casi di debiti di valore, poiché conseguenti ad illecito contrattuale, la somma liquidata va rivalutata alla data odierna, per il primo, al 24.4.2024 (giorno dell'adempimento e quindi del consolidarsi della penalità di mora) e, per il secondo, al 2.1.2025 (giorno del pagamento delle spese legali dei giudizi cautelari, già rivalutate fino ad allora).

Sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme previamente devalutate al 24.4.2024 e al

¹³ è quindi irrilevante che la società avesse in realtà offerto un calendario di accessi a **Pt_1** pochi giorni dopo l'ordinanza perché, in quel momento, non disponeva di tutta la documentazione e sarebbe perciò rimasta comunque inadempiente al provvedimento cautelare

2.1.2025, progressivamente rivalutati di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi).

4.3 Domanda n.3 dell'attore: resistenza temeraria del convenuto nei giudizi 178/2019 RG e n. 2575/2018 RG Tribunale di Rovigo

Sul punto, va premesso che la domanda è ammissibile in quanto non è stata esercitata dall'attore, in forma autonoma, quella stessa responsabilità aggravata che non ha formato oggetto dei giudizi avanti al Tribunale di Rovigo (ciò che è escluso per pacifica giurisprudenza v. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2020, n. 17661; Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518; Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2007, n. 9297), ma l'azione di responsabilità del socio per la condotta processuale dell'amministratore che ha inciso, in termini di aggravio per spese processuali, sul patrimonio della società. Ciò posto e ribadito che la responsabilità ex art. 96 c.p.c. non ha formato oggetto dei giudizi *a quo*, va osservato quanto segue:

- 178/2019 RG: la responsabilità dell'amministratore è stata sostenuta da *Pt_1* principalmente per essersi opposto alla domanda della *Parte_4* pur avendo successivamente ammesso in giudizio di aver ceduto la merce a terzi e aver impiegato la somma per far fronte ad altri debiti. La soccombenza ha determinato la condanna a spese processuali per 20.122,73 euro. A ben vedere, però, il pregiudizio per la società non è derivato dall'essersi difesa in giudizio, ma dal fatto stesso dell'inadempimento all'obbligo di restituzione della somma ricevuta a seguito di un contratto nullo. Una volta che *CP_2* non vi ha provveduto, si è quindi trovata convenuta in giudizio e condannata al pagamento delle spese. Ad aver cagionato danno alla società è stata pertanto una condotta diversa dalla resistenza avanti al Tribunale di Rovigo, posto che sarebbe stata condannata alle spese anche ove fosse rimasta contumace, e cioè il fatto stesso dell'inadempimento che ha generato, oltre agli interessi (che sarebbero comunque decorsi v. art. 4 D.lgs. 231/2001), l'obbligo di versare le spese processuali. La domanda dell'attore in questo giudizio deve quindi essere respinta.
- 2575/2018 RG: in questo caso, la responsabilità di *CP_1* è stata sostenuta perché si è opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dalla *Parte_4* sostenendo che parte delle somme (58.865 euro) non fossero dovute atteso che *CP_2* aveva la disponibilità dei macchinari in forza di un contratto di comodato che è stato disconosciuto da *Pt_1* e che l'amministratore non è stato in grado di esibire in sede di indagine tecnica (salvo poi dichiarare di averlo rinvenuto successivamente alla sostituzione dell'attore dal ruolo di amministratore della *Parte_4*). Al di là della veridicità della giustificazione offerta dal convenuto, va rilevato come la difesa relativa al comodato non abbia in alcun modo inciso sull'entità delle spese liquidabili all'esito del giudizio, conclusosi con la soccombenza della società anche per altre

ragioni di cui l'attore non ha specificamente affermato la temerarietà, atteso che l'importo in questione non ha inciso sul valore della controversia (comunque ricompresa nello scaglione 52.000-260.000 euro), né l'eccezione ha comportato un'estensione dei tempi del giudizio posto che, chiarita l'indisponibilità dell'originale, non vi è stata fase istruttoria. Anche questa domanda pertanto non può essere accolta.

4.4 Domanda n.4 dell'attore: irregolarità nella gestione sociale emerse a seguito dell'ostensione dei documenti

L'azione di responsabilità per atti di *mala gestio* che sarebbero emersi dall'analisi della documentazione contabile progressivamente esibita dal convenuto, meglio sopra descritti, è inammissibile in quanto domanda nuova, fondata su fatti diversi da quelli indicati nell'atto introduttivo, proposta per la prima volta nella prima memoria 171 ter c.p.c. Per la medesima ragione non hanno trovato accoglimento le istanze istruttorie dell'attore sul punto.

4.5 Domanda riconvenzionale del convenuto: indebita divulgazione di dati societari

Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto ha fatto valere, in nome proprio, la divulgazione da parte di *Pt_1* di informazioni societarie "riservate", contenute nella memoria di costituzione nel giudizio cautelare, condivise con il precedente professionista dott.

CP_3 Proprio perché si trattava di dati societari, un'eventuale loro lesione non poteva che essere azionata dalla società stessa e non da *CP_1* personalmente. In ogni caso, *Pt_1* nel momento in cui gli veniva rappresentato da *CP_2* che causa della mancata ostensione era il contegno del precedente tenentario, si è limitato a chiedergliene conto – ottenendo una risposta opposta alla prospettazione dell'amministratore della società – senza divulgare alcun dato riservato. Peraltro, il convenuto non ha nemmeno precisato quale delle informazioni della memoria fossero da ritenersi "riservate" e per quale ragione lo fossero. La domanda è quindi comunque infondata.

5. Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza di *CP_1*, ma, tenuto conto della parziale soccombenza anche dell'attore, sono compensate nella misura di $\frac{1}{4}$ (valori medi, indeterminabile, complessità media con esclusione della fase istruttoria – che non ha avuto luogo – per complessivi 5.341,50 euro). Vanno invece dichiarate interamente compensate le spese processuali rispetto a *CP_2*, litisconsorte necessario non soccombente (Cass. civ., Sez. III, ord., 10 marzo 2025, n. 6387).

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1. accoglie le domande attoree di cui al punto n.2 delle conclusioni e, per l'effetto, condanna [...] *CP_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* della complessiva somma di 28.101,54 euro, oltre a rivalutazione e interessi da calcolare in base ai criteri esposti in motivazione a far data, per la somma di 13.700 euro, dal 24.4.2024 e dal 2.1.2025 per la somma di 14.401,54, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cui al punto n.1 delle conclusioni e respinge la relativa domanda risarcitoria;
 3. rigetta la domanda risarcitoria di cui al punto n.3 delle conclusioni;
 4. dichiara inammissibile la domanda di cui al punto n.4 delle conclusioni;
 5. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto;
 6. condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* dei $\frac{3}{4}$ delle spese di lite che liquida in tale misura ridotta euro 5.341,50 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge; dichiara compensate per il resto le spese processuali tra *Controparte_1* e *Parte_1* e compensate per intero le spese rispetto a *Controparte_2*
- Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12.12.2025

IL GIUDICE EST.

Dott. Francesco Panchieri

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Innocenza Vono

Fallimenti e Società